

PERFORMANCE ANNO 2023 OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 7

"Revisione delle disposizioni normative in materia di nomine, designazioni ed elezioni di competenza degli organi politici consiliari"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina degli organi di garanzia della Regione Calabria"

Nell'ultimo decennio si è assistito a un incremento delle Autorità di garanzia a livello regionale, frutto del manifestarsi di nuove esigenze di cura e tutela d'interessi sia individuali che della collettività.

L'assenza di un preciso quadro giuridico di riferimento ha condotto le regioni a procedere in modo disomogeneo sotto diversi profili.

Sulla questione è intervenuta la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che ha approvato, il 26 settembre 2019, un documento: "Linee di indirizzo in merito alla disciplina degli Organi di Garanzia". L'obiettivo è quello di muovere un primo passo di armonizzazione nei confronti di una legislazione regionale che si è sedimentata nel tempo in modo tutt'altro che uniforme da Regione a Regione.

In questa direzione, la presente proposta di legge si propone di disciplinare in un unico testo la normativa delle Autorità di garanzia istituite nella nostra Regione, valorizzandone le funzioni e uniformandone le procedure di nomina.

Gli organi di garanzia, attualmente, istituiti in Calabria, con legge regionale sono: il Difensore civico (I.r. 4/1985), il Garante regionale delle persone detenute o private della libertà personale (I.r. 1/2018), il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza (I.r. 28/2004), il Garante regionale della salute (I.r. 22/2008), il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (I.r. 29/2022), il Garante regionale delle vittime di reato (I.r. 10/2023) e l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (I.r. 45/2023).

Alla luce delle suddette premesse, la presente proposta di legge si compone di 3 Capi e di 41 articoli. In particolare, il Capol, che raccoglie i primi 11 articoli, detta disposizioni di carattere generale, riferite a tutti gli organi di garanzia operanti nel nostro territorio regionale.

- Ne consegue l'applicazione di una disciplina omogenea, per i suddetti organi nei medesimi istituti, quale, ad esempio, la loro elezione o la durata dell'incarico.
- Nel dettaglio vengono disciplinati l'autonomia funzionale e organizzativa (art. 2), le modalità di elezione (art. 3), i requisiti di elezione (art. 4), le cause di ineleggibilità e incompatibilità (art. 5), la durata (art. 6), l'indennità, missioni e rimborso spese (art. 7), la sede, la dotazione organiza e organizzazione (art. 8), la clausola valutativa (art. 9), l'attività e i poteri degli organi di garanzia (art. 10) e i loro rapporti con altre autorità, enti e associazioni (art. 11).
- Il Capo II, invece, detta le disposizioni specifiche relative a ogni organo di garanzia e, difatti, si suddivide in 7 sezioni, ognuna delle quali contempla la disciplina pertinente ciascuna delle figure previste.
- In particolare, ciascuna sezione contiene le prescrizioni relative alle finalità per le quali è istituito ogni garante, i requisiti specifici richiesti per la sua nomina, oltre a quelli contemplati dall'articolo 4, comuni a tutte gli organi di garanzia e, infine, le funzioni proprie di ciascuno di essi.
- La prima sezione, composta dagli articoli 12,13, 14 e 15 riguarda la figura del Difensore civico.
- La seconda sezione agli articoli 16, 17, 18 e 19, disciplina il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevedendo, tra l'altro la possibilità in capo allo stesso di promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni.
- La terza sezione, disciplina negli articoli 20, 21, 22 e 23 il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare, è previsto che il Consiglio regionale organizzi, ogni tre anni, la Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza, in cui vengono coinvolti tutti i soggetti interessati, al fine di favorire una maggiore sensibilità sulle problematiche in materia di infanzia e adolescenza.
- La quarta sezione, composta dagli articoli 24, 25, 26 e 27 riguarda il Garante della salute. È espressamente indicata la procedura per la segnalazione, al Garante, da parte dei cittadini di violazioni dei diritti relativi alla fruizione dell'assistenza socio-sanitaria da parte degli enti del servizio sanitario regionale.
- La quinta sezione, composta dagli articoli da 28 a 31, tratta del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con specifico riguardo alla creazione di una rete regionale per i diritti delle persone con disabilità.
- La sesta sezione, comprensiva degli articoli da 32 a 35, disciplina il Garante per la tutela delle vittime di reato. Anche per detta figura è prevista una rete di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo del Garante.
- Infine, la settima sezione, con gli articoli 36, 37 e 38, contempla l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali composta in forma collegiale da tre membri di cui un Presidente e due componenti.
- Il Capo III contiene la disposizione finanziaria, le abrogazioni e la disciplina transitoria.

CAPO I - Disposizioni di carattere generale	6
Art. 1	6
(Oggetto)	6
Art. 2	6
(Autonomia funzionale e organizzativa)	6
Art. 3	
(Modalità di elezione)	
Art. 4	
(Requisiti di elezione)	
Art. 5	
(Cause di ineleggibilità e incompatibilità)	
Art. 6	
(Durata)	
Art. 7	
(Indennità, missioni e rimborso spese)	
Art. 8	
(Sede, dotazione organica e organizzazione)	
Art. 9	
(Clausola valutativa)	
Art. 10	
(Attività e poteri degli organi di garanzia)	9
Art. 11	10
(Rapporti con altre autorità, enti e associazioni)	10
CAPO II – Disposizioni di carattere particolare	10
Sezione I	10
Difensore civico regionale	10
Art.12	
(Finalità)	10
Art. 13	
(Requisiti specifici)	
Art. 14	
(Funzioni)	
Art. 15	
Sezione II	
Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	
Art. 16	
(Finalità)	
Art. 17	
(Requisiti specifici)	
Art. 18	
(Funzioni)	
Art. 19	
(Protocolli d'intesa)	14
Sezione III	
Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza	15
Art. 20	15
(Finalità)	15
Art. 21	15

(Requisiti specifici)	15
Art. 22	15
(Funzioni)	15
Art. 23	17
(Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)	17
Sezione IV	17
Garante regionale della salute	17
Art. 24	
(Finalità)	17
Art. 25	
(Requisiti specifici)	
Art. 26	
(Funzioni)	
Art. 27	
(Procedure)	
Sezione V	
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità	
Art. 28	
(Finalità)	
Art. 29	
(Requisiti specifici)	
Art. 30	
(Funzioni)	
Art. 31	
(Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità) Sezione VI	
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato	
Art. 32	
(Finalità)	
Art. 33	
(Requisiti specifici)	
Art. 34	
(Funzioni)	
Art. 35	
(Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato)	
Sezione VII	
Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta con	
gli animali	
Art. 36	
(Finalità)	
Art. 37	24
(Composizione e requisiti specifici)	24
Art. 38	
(Funzioni)	
CAPO III - Norme finanziarie e transitorie	25
Art. 39	25
(Disposizione finanziaria)	25
Art. 40	25

(Abrogazioni)	25
Art. 41	
(Disciplina transitoria)	

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Oggetto)

- 1. La presente legge disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni dei seguenti organi di garanzia della Regione Calabria, istituiti presso il Consiglio regionale:
 - a) il Difensore civico della Regione Calabria;
 - b) il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
 - c) il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - d) il Garante regionale della salute;
 - e) il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
 - f) il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;
 - g) l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali.

Art. 2 (Autonomia funzionale e organizzativa)

1. Gli organi di garanzia di cui all'articolo 1 svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 3 (Modalità di elezione)

- 1. Gli organi di garanzia sono eletti dal Consiglio regionale con voto segreto.
- 2. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione dell'organo di garanzia;
 - b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;
 - c) il termine e le modalità per la presentazione delle candidature.
- 3. Il Consiglio regionale, previo esame istruttorio da parte della competente struttura amministrativa, procede all'elezione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il *quorum* è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.
- 4. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, l'organo di garanzia scaduto deve essere ricostituito entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organo, nel corso dei quali svolge le proprie funzioni in regime di proroga.

Art. 4 (Requisiti di elezione)

1. Gli organi di garanzia sono eletti dal Consiglio regionale tra soggetti di riconosciuta autorevolezza, indiscussa integrità e moralità.

2. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a consigliere regionale, diploma di laurea specialistica/magistrale o conseguito nel previgente ordinamento, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente, e possesso di specifica e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito di competenza.

Art. 5 (Cause di ineleggibilità e incompatibilità)

- 1. Non sono eleggibili quali organi di garanzia:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i presidenti di Regione o di Provincia;
 - c) i sindaci;
 - d) i consiglieri e assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di città metropolitana, di comunità montane e di unioni di comuni;
 - e) i dirigenti di vertice delle aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;
 - f) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici, di associazioni sindacali o di categoria.
- 2. Ai fini dell'eleggibilità le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
- 3. L'incarico di organo di garanzia è incompatibile con:
 - a) l'iscrizione a partiti o movimenti politici o associazioni sindacali e di categoria;
 - b) l'esercizio di funzioni di amministratore di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
 - c) l'esercizio di qualsiasi attività o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta;
 - d) l'attività di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato.
- 4. Durante l'incarico, l'organo di garanzia non può esercitare attività di carattere politico incompatibili con la sua indipendenza e terzietà.
- 5. Non possono, comunque, essere eletti organi di garanzia coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 6 (Durata)

- 1. L'organo di garanzia dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
- 2. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dell'organo di garanzia qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ovvero dichiara la sospensione dall'incarico nell'ipotesi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

- 3. Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare l'organo di garanzia per gravi o ripetute violazioni di legge.
- Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio, previa comunicazione scritta rivolta al Consiglio regionale della Calabria, in qualunque momento, garantendo un preavviso di almeno sessanta giorni.
- Qualora l'incarico venga a cessare per motivi diversi dalla scadenza naturale, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della causa di cessazione.
- 6. La sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, eleggendo uno tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
- 7. Il Garante nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del Garante sostituito.

(Indennità, missioni e rimborso spese)

- 1. Agli organi di garanzia, compete, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
- 2. Al Presidente dell'Autorità di cui all'articolo 36 compete un'indennità di funzione pari a quella stabilita al comma 1, mentre ai componenti della detta Autorità compete un'indennità di funzione pari al cinquanta per cento di quella prevista per il Presidente.
- 3. Agli organi di garanzia, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per missione nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti del Consiglio regionale.
- 4. Costituisce missione qualunque attività svolta dagli organi di garanzia direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni, conferenze e riunioni, aventi attinenza con il ruolo istituzionale ricoperto.
- 5. Agli organi di garanzia residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio, per lo svolgimento delle proprie funzioni viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e, limitatamente ai residenti fuori regione, le spese di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate.
- 6. Con disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono definiti i criteri e le modalità del rimborso delle spese e delle autorizzazioni alle missioni previsti dal presente articolo, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge.

Art. 8

(Sede, dotazione organica e organizzazione)

- 1. Gli organi di garanzia hanno sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
- 2. Agli organi di garanzia è assegnata una struttura amministrativa di supporto, il cui personale, scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità in relazione alle mansioni da svolgere e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'ufficio.

- 3. Il personale assegnato dipende funzionalmente da ciascun Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.
- 4. La sede e i locali delle strutture amministrative di supporto sono messi a disposizione dal Consiglio regionale.
- 5. Gli organi di garanzia adottano un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 9 (Clausola valutativa)

- 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti.
- 2. A tal fine, ciascun Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:
 - a) lo stato di attuazione delle funzioni attribuite e le risorse umane e finanziarie impiegate;
 - b) le attività svolte, i risultati raggiunti e le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati;
 - c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni.
- 3. Il Consiglio regionale esamina le relazioni annuali presentate dagli organi di garanzia e le rende pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Le relazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
- 4. Per i casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, ciascun Garante può inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.

Art. 10 (Attività e poteri degli organi di garanzia)

- 1. Fatte salve le singole competenze attribuite dalla presente legge e dalla legislazione di settore, ciascun organo di garanzia:
 - a) su richiesta motivata, è sentito dal Consiglio regionale, da una commissione consiliare, dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia;
 - b) può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta regionale o il Consiglio regionale;
 - c) può accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e società partecipate in cui si svolgano attività rilevanti nelle materie di competenza;
 - d) ha accesso, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, a tutta la documentazione necessaria all'esercizio delle proprie funzioni, in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate che sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta;
 - e) può rivolgere, nell'esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione e a motivare le eventuali determinazioni adottate in dissenso.

(Rapporti con altre autorità, enti e associazioni)

- 1. Gli organi di garanzia, nell'esercizio delle loro funzioni, in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze, si coordinano tra di loro e collaborano con le analoghe figure nazionali, regionali e locali.
- 2. I rapporti con le autorità nazionali sono garantiti anche dai coordinamenti nazionali dei garanti e difensori civici, laddove istituiti, nonché, per il Garante all'infanzia e all'adolescenza, dalla partecipazione alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).
- 3. Gli organi di garanzia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercitano le loro funzioni anche attraverso la promozione di apposite intese con enti ed istituzioni locali nonché con organismi del terzo settore operanti sul territorio.

CAPO II - Disposizioni di carattere particolare

Sezione I Difensore civico regionale

Art.12 (Finalità)

1. Il Difensore civico regionale, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto regionale, è istituito presso il Consiglio regionale al fine di agevolare la risoluzione di conflitti tra i cittadini e le istituzioni, tutelando diritti e interessi legittimi, favorendo un dialogo più efficace con la Pubblica Amministrazione e garantendo il rispetto dei principi di efficienza, correttezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 13 (Requisiti specifici)

1. Ai fini della nomina, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 4, sono richieste adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 14 (Funzioni)

- 1. Il Difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.
- 2. Il ricorso al Difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

3. Qualora il Difensore civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

Art. 15 (Modalità d'intervento)

- Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo 14 ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi sessanta giorni senza che ne abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore civico.
- 2. Il Difensore interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato.
- Il Difensore invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i
 chiarimenti ritenuti necessari; le amministrazioni o i soggetti interessati sono tenuti a fornire
 le informazioni richieste nel termine massimo di trenta giorni e non possono opporre il segreto
 d'ufficio.
- 4. Il Difensore può:
 - a) avere accesso a tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo fra le parti;
 - c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.
- 5. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore nel termine da quest'ultimo stabilito.
- 6. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle regole di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
- 7. Il Difensore, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni o di altri soggetti si verifichino disfunzioni o anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o conferita, ne riferisce al Consiglio regionale e alla Giunta.
- 8. Il Difensore, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.
- 9. Il Difensore ricerca, per quanto possibile, una soluzione condivisa fra le parti; a tal fine può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 10. I soggetti di cui all'articolo 14 comunicano al Difensore e agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore.
- 11. Il Difensore informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
- 12. Il Difensore, se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ovvero nel caso sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 ovvero il funzionario competente impedisca

o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore, informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari o ai fini della valutazione dei dirigenti. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore.

13. Si applica l'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sezione II

Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Art. 16 (Finalità)

- 1. Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è istituito presso il Consiglio regionale al fine di garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone il recupero e il reinserimento nella società, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27 e 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale.
- 2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.
- 3. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1 le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi della Direttiva recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", adottata con decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022, può accedere senza autorizzazione.

Art. 17 (Requisiti specifici)

 Ai fini della nomina, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 4, sono richieste adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, sociale e di tutela dei diritti umani, con particolare riguardo all'ambito penitenziario, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 18 (*Funzioni*)

- 1. Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, per le finalità di cui all'articolo 16 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;
 - b) segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, dei quali è a conoscenza, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
 - c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;
 - d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora le omissioni o le inosservanze perdurino, propone agli organi regionali che vigilano su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
 - e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 16, comm1 e 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare dette persone;
 - f) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
 - g) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;
 - h) può sollecitare l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello Statuto regionale;
 - i) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie; svolge le funzioni delegate dal Garante nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 5.1, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 10;
 - j) verifica, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o

- al trattenimento delle persone di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali;
- k) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- I) riceve istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, dai detenuti o dagli internati, a norma dell'articolo 35, primo comma, n. 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dagli stranieri ospitati nei centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti in materia che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;
- m) ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
- 2. Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna e di comunicazione con le persone di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, nei luoghi e istituti dove esse si trovano, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, ai sensi degli articoli 18, primo comma, 67, primo comma, lettera I bis) e secondo comma, e 67 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario o sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà) e ai sensi dell'articolo 20 OPCAT.
- 3. Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale può richiedere alle amministrazioni responsabili, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.

Art. 19 (Protocolli d'intesa)

- 1. Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni o enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione, volti a:
 - a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 16;
 - b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e le modalità d'accesso nelle strutture di cui all'articolo 18, comma 2.

Sezione III Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza

Art. 20 (Finalità)

1. Il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza è istituito presso il Consiglio regionale al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.

Art. 21 (Requisiti specifici)

1. Ai fini della nomina, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 4, sono richieste adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, sociale, delle politiche educative e tutela dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie concernenti i diritti minorili, l'età evolutiva e le relazioni familiari, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 22 (Funzioni)

- 1. Il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
 - b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini come soggetti titolari di diritti;
 - c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
 - e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
 - f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio;

- g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002;
- h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet);
- i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolare con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;
- j) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le aziende sanitarie provinciali;
- k) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienicosanitario, abitativo e urbanistico;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;
- m) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione, istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori e assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
- n) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
- o) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia);
- p) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
- q) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante;

- r) fa parte della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 12 luglio 2011, n. 112.
- 2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza:
 - a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
 - b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
 - e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali e tutela dei minori;
 - f) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.
- 3. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza che ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.

(Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Sezione IV Garante regionale della salute

Art. 24 (Finalità)

1. Il Garante regionale della salute è istituito presso il Consiglio regionale al fine di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni etnia, religione e cultura, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 25 (Requisiti specifici)

1. Ai fini della nomina, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 4, sono richieste adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, sociale, sanitario e di tutela dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 26 (Funzioni)

- 1. Il Garante regionale della salute su richiesta di cittadini, formazioni sociali e associazioni, svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
 - b) segnala alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze e di situazioni inadeguate dal punto di vista ambientale, organizzativo, strutturale e igienicosanitario:
 - c) fornisce informazioni utili ai cittadini per le più importanti problematiche della sanità di interesse collettivo, come la cura delle malattie rare e delle diverse gravi patologie, indicando i centri di eccellenza regionali, nazionali e internazionali;
 - d) tutela la funzionalità e l'efficacia nell'erogazione delle prestazioni, le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi socio-sanitari.

Art. 27 (Procedure)

- 1. Chiunque sia a conoscenza o oggetto di violazioni dei diritti del cittadino, in rapporto alla fruizione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, può rivolgersi al Garante regionale della salute.
- 2. La richiesta è improcedibile qualora sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale.
- 3. Il Garante, previa comunicazione all'ufficio di direzione dell'azienda interessata, chiede al responsabile della struttura, presidio, ufficio o servizio di esaminare congiuntamente quanto è stato o è oggetto di violazione, stabilendo, tenuto conto delle esigenze dei medesimi, il termine massimo entro cui devono essere attuati i necessari interventi e provvedimenti.
- Trascorso tale termine, il Garante regionale della salute porta a conoscenza del Direttore generale dell'azienda le inadempienze e gli ulteriori ritardi verificatisi, perché provveda, come di competenza.
- 5. Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, il Garante comunica al Presidente del Consiglio regionale le inadempienze di cui al comma 4 per attivare interventi surrogatori.
- 6. Il Garante dà immediata notizia ai richiedenti di ogni intervento attuato.
- 7. Il Garante regionale della salute può ottenere in copia i provvedimenti adottati nonché ogni altra informazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni.

Sezione V Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

Art. 28 (Finalità)

 Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Consiglio regionale al fine di assicurare nell'ambito dell'intero territorio regionale il rispetto e l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nel quadro della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), l'attività del Garante è rivolta alla tutela di tutte le persone con disabilità, sia essa fisica, sensoriale intellettiva o relazionale dipendente da qualunque causa.

2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale. L'azione del Garante viene svolta, altresì, nei confronti delle persone con disabilità presenti nel territorio della Regione Calabria, appartenenti alle categorie dei richiedenti protezione internazionale e dei profughi di guerra.

Art. 29 (Requisiti specifici)

1. Ai fini della nomina, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 4, sono richieste adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, sociale, sanitario e di tutela dei diritti umani, con particolare riguardo ai temi della disabilità, accertate sulla base del *curriculum* presentato.

Art. 30 (Funzioni)

- Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede:
 - a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia, di inclusione sociale, economica, produttiva della persona con disabilità, promuovendone la piena inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente l'avvio di azioni volte alla piena accessibilità e fruibilità dei servizi e delle prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura, riabilitazione funzionale e sociale delle disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o relazionali da qualunque causa dipendenti, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale;
 - c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e operanti in Calabria e con le associazioni di categoria;
 - d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni delle persone con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare ogni processo di inclusione;
 - e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;
 - f) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di

- azioni positive in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità;
- g) a ricevere istanze e a segnalare alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori, o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- h) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e di informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- i) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente lo svolgimento di attività di formazione volte a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;
- j) a promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali a tutela delle persone con disabilità;
- k) a proporre alle amministrazioni competenti misure e interventi idonei al potenziamento della funzionalità amministrativa, nell'ottica di una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- I) a istituire un elenco regionale di tutori, curatori e amministratori di sostegno;
- m)a promuovere la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
- n) ad agevolare e promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;
- o) a favorire il rispetto del diritto allo studio universitario per gli studenti con disabilità, in collaborazione con le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- p) a proporre azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;
- q) a istituire una rete di collaborazione con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali dei capoluoghi di provincia.
- 2. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:
 - a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;
 - b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), j), m), n);
 - c) segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici;
 - d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
- 3. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte presso il RUNTS operanti in Calabria, con le associazioni di categoria, con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni, nonché con i Garanti delle persone con disabilità presenti negli enti locali calabresi.

4. Organizza una volta l'anno una conferenza pubblica, aperta a tutte le associazioni di persone con disabilità, agli enti pubblici, ai prestatori di servizi nell'ambito delle disabilità e al forum del terzo settore, per presentare il report delle attività svolte e raccogliere eventuali istanze.

Art. 31

(Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità)

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 è istituita la Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità, di seguito definita Rete.
- 2. La Rete è costituita:
 - a) dall'ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
 - b) da un referente per ciascun ambito territoriale sociale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
- 3. Ciascun ambito territoriale sociale individua il referente tra i componenti dell'ufficio di piano, istituito ai sensi dell'articolo 29 del regolamento regionale 25 ottobre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziale, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità). Il referente è nominato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci dell'ambito. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
- 4. La Rete promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi e degli interventi di natura socioassistenziale attraverso un sistema integrato di connessioni e sinergie tra gli enti istituzionali.
- 5. La Giunta regionale adotta, previo parere dell'assessorato competente, il regolamento attuativo che definisce le modalità di raccordo tra l'ufficio del Garante e i referenti di cui al comma 2.

Sezione VI Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Art. 32 (Finalità)

- 1. Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato è istituito presso il Consiglio regionale al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
- 2. Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di reati previsti dal Codice penale, commessi nel territorio nazionale.
- 3. Si intende per vittima del reato la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 33 (Requisiti specifici)

1. Ai fini della nomina, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 4, sono richieste adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico, con particolare riguardo al diritto penale, e nella tutela dei diritti umani, accertate sulla base del *curriculum* presentato.

Art. 34 (Funzioni)

- 1. Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato svolge le seguenti funzioni:
 - a) fornisce assistenza gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime in condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 90-quater del Codice di procedura penale mediante le informazioni indicate nel comma 2;
 - esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, sul territorio calabrese, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché dei diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di sensibilizzazione, formazione, educazione, mediazione penale e giustizia riparativa;
 - c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adequati;
 - d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
 - e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 32;
 - f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
 - g) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
 - h) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 32 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione:
 - i) promuove iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali, le istituzioni scolastiche, la magistratura ordinaria e minorile, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
 - j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;
 - k) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla

- conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
- favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 32, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.
- 2. Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato informa i soggetti di cui all'articolo 32 che ne fanno richiesta in merito a:
 - a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
 - forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
 - c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale;
- 3. Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione della polizia locale, previa intesa con i comuni, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e con le province calabresi.

(Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato)

- 1. Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato istituisce, con il supporto della propria struttura organizzativa e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi, e, previa intesa, delle istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.
- 2. Il Garante, nell'elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.

Sezione VII

Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali

Art. 36 (Finalità)

1. È istituita l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.

Art. 37 (Composizione e requisiti specifici)

- 1. L'Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti.
- 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
- 3. Ai fini della nomina, oltre ai requisiti previsti dall'art. 4, i componenti dell'Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali.

Art. 38 (Funzioni)

- 1. L'Autorità svolge le seguenti funzioni:
 - a) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;
 - b) segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;
 - c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali dell'ASP, alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;
 - d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia, nonché l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;
 - e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d'affezione;
 - f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d'affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;
 - g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d'affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;
 - h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;
 - i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;

- j) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli animali;
- k) avviare, d'intesa con i servizi sanitari e i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;
- I) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;
- m) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali d'affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l'Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d'affezione.

CAPO III - Norme finanziarie e transitorie

Art. 39 (Disposizione finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nel limite massimo di euro......per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 si provvede con le risorse allocate alla Missione..., Programma..., mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento della Missione..., Programma del bilancio di previsione 2024-2026.
- 2. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 40 (Abrogazioni)

- 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
 - a) la legge regionale 16 gennaio 1985, n.4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);
 - b) la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante infanzia e adolescenza);
 - c) la legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 (Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria):
 - d) la legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o privati della libertà personale);
 - e) la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità);
 - f) la legge regionale 15 marzo 2023, n. 10 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato);
 - g) il Capo IX (artt. 47 52) della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).

Art. 41 (Disciplina transitoria)

- 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuano ad applicare le leggi previgenti.
- 2. Le nuove disposizioni relative ai requisiti di elezione, alle cause di incompatibilità e ineleggibilità, alle modalità di elezione e durata degli organi di garanzia si applicano a partire dal primo rinnovo dei medesimi.